

COMUNE DI FOSSO'

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

P.le Marconi, 3 30030 Fossò (VE)

C.F. 00661280271 - Tel. 041/5172311 r.a. - Telefax 041/5172310

29

Prot.2109

Lì, 21/02/2019

Oggetto: *Capitolato Speciale d'Appalto per il servizio in concessione della gestione completa e della riscossione del contributo di allacciamento e del canone di illuminazione votiva dei cimiteri comunali 2019/2023*

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto della concessione**
- Articolo 2 - Oneri ed obblighi per la gestione degli impianti e del servizio**
- Articolo 3 - Stato di fatto degli impianti**
- Articolo 4 - Funzionamento degli impianti di illuminazione votiva**
- Articolo 5 - Obblighi del concessionario**
- Articolo 6 - Tariffe**
- Articolo 7 - Condizioni generali di abbonamento**
- Articolo 8 - Rapporti della ditta concessionaria con l'utenza**
- Articolo 9 - Modalità di pagamento dei diritti di allacciamento e delle tariffe di abbonamento**
- Articolo 10 - Canone di concessione e modalità di pagamento**
- Articolo 11 - Referente e reperibilità**
- Articolo 12 - Valore della concessione**
- Articolo 13 - Criteri di affidamento**
- Articolo 14 - Durata della concessione e proroga**
- Articolo 15 - Contratto**
- Articolo 16 - Cessione del contratto e subappalto**
- Articolo 17 - Garanzia provvisoria e garanzia definitiva**
- Articolo 18 - Obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali e infortunistici**
- Articolo 19 - Assicurazioni infortuni e danni – responsabilità civile**
- Articolo 20 - Ripristini, rimborsi e riparazione danni ai manufatti cimiteriali**
- Articolo 21 - Avvio del servizio**
- Articolo 22 - Penalità**
- Articolo 23 - Interruzione del servizio**
- Articolo 24 - Mezzi e personale per effettuare il servizio**
- Articolo 25 - Controllo e vigilanza**
- Articolo 26 - Risoluzione del contratto – recesso**
- Articolo 27 - Obblighi e responsabilità del concessionario in materia di sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro – DUVRI**
- Articolo 28 - Applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro**

Articolo 29 - Controversie

Articolo 30 - Norme transitorie e Disposizioni finali

Articolo 31 - Trattamento dei dati personali

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE.

1. Il Comune di Fossò cede in concessione il servizio cimiteriale di illuminazione votiva a ditta concessionaria a fronte del riconoscimento al Comune stesso di un corrispettivo annuale denominato canone di concessione. Il servizio ha per oggetto la gestione e la manutenzione completa (ordinaria e straordinaria) delle lampade elettriche votive dei loculi, dei campi di inumazione e delle tombe di famiglia esistenti (stimate in n. 1506 utenze) e degli impianti ad esse afferenti nonché l'installazione di nuove lampade votive a richiesta degli interessati nei cimiteri comunali di Fossò capoluogo e Sandon frazione.

2. Il servizio oggetto di concessione prevede altresì la gestione sia amministrativa che contabile dei rapporti con l'utenza privata, ivi compresa la fatturazione e la riscossione dei corrispettivi di abbonamento sulla base delle relative tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

Art. 2 - ONERI ED OBBLIGHI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI E DEL SERVIZIO.

1. Il servizio oggetto di concessione è riferito alla gestione di tutti gli impianti di illuminazione cimiteriale votiva, presenti e futuri, delle sepolture private al coperto ed allo scoperto, delle tombe o campi comuni, cellette ossario e loculi, nei cimiteri comunali, compatibilmente con le norme in materia di Regolamento Cimiteriale ed alle leggi vigenti in materia. La concessione comprende anche l'installazione di nuove lampade votive a richiesta dei privati interessati nei cimiteri comunali.

2. La titolarità e il costo delle forniture dell'energia elettrica rimane a carico della ditta concessionaria, unitamente a tutti gli oneri di voltura dal precedente concessionario. Il concessionario è obbligato a richiedere la fornitura dell'energia elettrica all'Ente erogatore e a sottoscrivere il relativo contratto. Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti intercorrenti tra il concessionario e la società fornitrice dell'energia elettrica.

3. Il Comune rimane altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra il concessionario entrante e il concessionario uscente, per ogni e qualsiasi tipo di controversia che dovesse insorgere, ritenendosi fin d'ora sollevato da qualsivoglia richiesta di risarcimento e/o indennizzo.

4. Sono ad esclusivo carico della ditta concessionaria tutti gli oneri ed obblighi, nessuno escluso, per la fornitura e posa in opera dei nuovi allacci ed impianti da installare, con l'osservanza delle norme vigenti in materia e l'esecuzione dei lavori murari di marmista, muratore, scalpellino, verniciatore, pittore, ecc. e quant'altro necessario a ripristinare a perfetta regola d'arte quanto potrà risultare manomesso ed alterato in dipendenza e conseguenza diretta od indiretta dell'esatto adempimento del servizio.

5. Il Comune non assume impegno di imporre, ad alcun titolo e causa, il servizio di illuminazione votiva ai concessionari di aree cimiteriali o di tombe o campi comuni, cellette ossario e loculi, che rimangono pertanto liberi di addivenire o meno, sotto la loro responsabilità, alla stipulazione dei contratti con il concessionario del servizio di illuminazione votiva.

6. È fatto salvo il diritto di esclusiva per il concessionario per quanto attiene alla titolarità del servizio ceduto in concessione. È ammessa l'installazione su iniziativa di privati singoli di dispositivi di illuminazione votiva di tecnologia o caratteristiche visibilmente difformi dalla generalità delle altre lampade installate, previo assenso in forma scritta del Comune e della Ditta concessionaria.

7. Ogni parte degli impianti deve essere conforme alle norme CEI vigenti per materiali, componenti e modalità d'installazione.

Art. 3 - STATO DI FATTO DEGLI IMPIANTI.

1. Costituiscono parte essenziale degli impianti tutte le componenti indispensabili a fornire energia elettrica e il servizio di illuminazione votiva, e cioè cabine di trasformazione, centraline, quadri, trasformatori, circuiti primari e secondari, portalampade, lampade a LED a basso consumo e ogni altro componente.

2. Il Concessionario accetta gli impianti di illuminazione votiva a servizio del cimitero comunale nello stato di fatto in cui si trovano senza poter avanzare nessuna richiesta di compenso per eventuali malfunzionamenti o manutenzioni straordinarie che si rendessero necessarie all'atto della presa in carico del servizio.

Art. 4 - FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA.

1. Il concessionario dovrà curare, attraverso un controllo periodico degli impianti, la perfetta manutenzione ed il regolare funzionamento degli impianti e delle lampade votive oggetto di concessione. Dovrà provvedere alla sostituzione delle lampade bruciate e alla realizzazione dell'impianto di nuovo allacciamento costituito dalla derivazione dalla linea principale, dal portalampade e dalla lampadina, qualsiasi accessorio artistico o decorativo resta a carico del richiedente; le lampade votive sono lampade a LED di luminosità pari almeno a 1,07 lux ad 1 m calcolati su di un piano perpendicolare al punto medio dell'ottica rispetto all'asse della lampada e con grado di protezione IP 55.

2. In caso di guasti, anche dovuti a cause di forza maggiore non imputabili al concessionario, questi è obbligato a provvedere, a proprie spese, alle riparazioni ed al ripristino del funzionamento degli impianti votivi, non oltre il quindicesimo giorno dal verificarsi del guasto.

3. Le lampadine non funzionanti devono essere immediatamente sostituite o manutentate a cura e spese del concessionario e, comunque, non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dalla segnalazione dello spegnimento o del guasto.

4. Gli allacciamenti di nuove utenze devono essere effettuati entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di avvenuto versamento della relativa tariffa.

5. Il concessionario dovrà predisporre appositi moduli per la richiesta di intervento per sostituzione della lampadina o riparazione del guasto da parte degli interessati. Della richiesta sarà rilasciata immediata ricevuta ai medesimi al momento della presentazione.

6. L'ingiustificato ritardo costituisce uno dei casi di penalità per irregolarità del servizio di cui all'articolo 23. Inoltre in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo, l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio agli adempimenti necessari, previa notizia alla ditta concessionaria, con spese a carico dello stesso mediante rivalsa sul medesimo dell'ammontare della spesa sostenuta con il trattenimento della quota corrispondente sulla cauzione definitiva.

Art. 5 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.

1. L'affidamento della concessione è subordinato ai seguenti obblighi a carico della ditta concessionaria:

- l'esecuzione di tutti i lavori inerenti alla gestione degli impianti elettrici esistenti e di quelli che dovessero essere eventualmente eseguiti durante il periodo della concessione;
- le opere manutentive di carattere straordinario che si rendono necessarie sia agli impianti esistenti che a quelli di nuova costruzione, affinché gli stessi risultino in qualsiasi momento, dall'inizio alla fine della concessione, in perfetto stato di efficienza e conformi alle norme CEI vigenti;
- il rispetto e l'adozione, in caso di ampliamenti degli impianti, del sistema già praticato di attribuzione delle utenze a gruppi di lampade alimentate a tensione non superiore a 24 Volt e ciò a mezzo degli appositi trasformatori in derivazione delle linee principali in partenza dal quadro di comando a 220 Volt. I conduttori (in rame) a valle di detti trasformatori, saranno in cavo sottoplastica e di sezione non inferiore a 2X2,5 mmq, mentre le derivazioni di ogni lampada, pure in cavo sottoplastica, saranno di 2X0,5 mmq, salvo spessori già esistenti se prescritti da normativa specifica. Tutte le opere eseguite dal concessionario in dipendenza dell'assunta concessione, resteranno di diritto acquisite al Comune. Al concessionario competono gli introiti dei diritti di primo impianto da pagarsi per gli allacciamenti richiesti dai privati nonché i canoni di abbonamento;
 - il funzionamento degli impianti, senza interruzione, giorno e notte, salvo le sospensioni dovute a lavori di manutenzione straordinaria o ad eventi e cause non dipendenti dal concessionario, le sospensioni di durata superiore alle sei ore dovranno essere comunicate, anche telefonicamente, all'ufficio cimiteriale del Comune di Fossò;
 - la sostituzione diligente e tempestiva delle lampade bruciate o, per qualsiasi causa, mancanti;
 - la compilazione di un registro informatizzato degli abbonati che serva rispettivamente per il Comune e per la ditta concessionaria; la contabilità e la riscossione delle tariffe che dovranno essere applicate rigorosamente e senza alcuna variazione. Il concessionario ha l'obbligo di mantenere accuratamente aggiornato l'elenco degli abbonati e di sollecitare il pagamento agli abbonati morosi;
 - l'assolvimento del regolare e tempestivo pagamento all'Ente competente del corrispettivo per i consumi di energia elettrica controllati da apposito sistema di misura e soggetti alle tariffe direttamente convenute con l'Ente stesso, assumendosi anche eventuali maggiorazioni di dette tariffe. La ditta concessionaria provvederà, a proprie spese, ad intestarsi i contratti relativi alla fornitura di energia elettrica. Le fatturazioni inerenti a detti pagamenti potranno essere visionate in qualsiasi momento dagli incaricati comunali;
 - fornitura di energia elettrica per le cappelle, i depositi e gli ingressi dei cimiteri;
 - l'assunzione del personale occorrente per il buon andamento del servizio. Le persone scelte dovranno possedere ottime doti morali e tecniche, usare modi cortesi e rispettosi ed avere un comportamento adatto alle particolari esigenze dell'ambiente in cui il servizio viene svolto;
 - entro il 29 dicembre di ogni anno, la presentazione annuale al Comune del registro informatizzato degli abbonati in atto e relativo ammontare dei canoni di abbonamento riscossi con relativo indirizzo e loculo, fossa o tomba di famiglia allacciata al servizio;
 - l'esecuzione di nuovi impianti che si rendessero necessari in dipendenza di nuove costruzioni o di sistemazione di nuovi campi di sepoltura e comunque ovunque lo esiga il Comune a suo insindacabile giudizio. La direzione dei servizi tecnici comunali darà alla ditta concessionaria le opportune disposizioni per l'allestimento e la presentazione dei progetti esecutivi degli eventuali impianti nelle nuove costruzioni e nei campi comuni;
 - la tenuta dei registri e schedari per il rilevamento di ogni dato inerente gli utenti ed alle sepolture onde poter consentire al Comune il controllo della consistenza dell'utenza ogni qualvolta ne faccia richiesta;

- la presentazione, alla fine di ogni anno, di un elenco documentato dei lavori eseguiti con indicazione dettagliata delle spese sostenute per il riordino e potenziamento degli impianti esistenti e per la costruzione di nuovi impianti;
- il risarcimento dei danni a persone ed alle cose, del Comune e di terzi, che dovessero essere provocati in dipendenza del servizio gestito;
- la conduzione di tutti i lavori di modifica degli impianti, di esercizio e di manutenzione, in modo che non vengano intralciati o ritardati altri lavori nel cimitero comunale;
- l'osservanza, per tutta la durata della concessione, dei vigenti regolamenti cimiteriali, di igiene, di polizia mortuaria e di polizia urbana, nonché di tutte le norme che disciplinano la materia;
- la presentazione, prima dell'inizio del servizio, del POS relativo ai lavori, come previsto dalla normativa vigente, e del nominativo del Direttore di cantiere.

2. Nel caso di lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti dovrà essere presentata la dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi del DM 37/2008 completa di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente incluso il progetto firmato da un tecnico abilitato.

3. Sono altresì a carico del concessionario:

- Gli oneri derivanti dall'acquisto, noleggio, manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature che la ditta appaltatrice riterrà opportuno impiegare per l'espletamento del servizio;
- Gli oneri per l'istruzione dei propri addetti alle norme di sicurezza ed igiene vigenti, anche in merito all'utilizzo di mezzi di protezione individuale necessari all'espletamento dell'attività, ad inserire tale attività in quelle descritte nel proprio piano di sicurezza aziendale ai sensi del D. Lgs. 81/08 provvedendo altresì a dare comunicazione alla stazione appaltante dei nominativi di: datore di lavoro, medico competente, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rappresentante dei lavoratori;
- La stipula di specifica polizza a copertura di eventuali danni di esecuzione, compresi quelli ambientali almeno pari ad € 500.000,00 nonché polizza di R.C.T. e R.C.T.O. per l'espletamento del servizio con un massimale non inferiore a Euro 2.500.000 per sinistro;
- Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l'aggiudicatario dovrà necessariamente trattare dati personali per conto del Comune di Fossò. Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito nel D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal Reg. UE 679/2016, l'aggiudicatario verrà designato quale Responsabile "esterno" del trattamento dei dati, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è il Comune di Fossò. A seguito della designazione a Responsabile del trattamento dei dati, l'aggiudicatario dovrà impegnarsi all'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine l'aggiudicatario, prima dell'avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli "Incaricati del trattamento" che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell'appalto e che materialmente tratteranno dati personali, comunicando i relativi nominativi al Comune di Fossò. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento. A tale scopo si ritiene sufficiente produrre, in visione, il proprio Documento Programmatico sulla Sicurezza aggiornato o, in alternativa, una relazione inerente le misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

- Ogni altro onere comunque previsto dai successivi articoli del presente capitolato;

Art. 6 - TARIFFE

1. Le tariffe in vigore alla data odierna sono le seguenti, come deliberate dalla Giunta Comunale e adeguate in base all'indice ISTAT:
 - tariffa relativa ai diritti di primo impianto (allacciamento): € 27,25 oltre IVA.
 - tariffa per abbonamento annuo per ciascuna lampada installata: € 12,71 oltre IVA.
2. Le tariffe si intendono comprensive di ogni spesa o imposta o costo di spedizione a mezzo posta, fatta eccezione per l'IVA e le spese per il pagamento tramite bollettino postale.
3. Le utenze in essere al momento della presa in carico del servizio si intendono già allacciate, e pertanto non potrà essere richiesto ai titolari alcun nuovo contributo fisso d'impianto.
4. È fatto assoluto divieto al concessionario di chiedere od incassare dagli utenti importi di allacciamento e/o abbonamento in misura diversa da quella prevista dalle tariffe in vigore. La violazione del presente divieto comporta l'immediata decadenza dalla concessione.
5. A partire dal secondo anno le tariffe potranno essere aggiornate in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente, su richiesta della ditta concessionaria. L'aggiornamento annuale delle tariffe dovrà essere autorizzato con atto scritto dal Comune sulla base della proposta motivata avanzata dal concessionario entro 3 mesi dalla scadenza di ciascun anno.

ART. 7 – CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO

1. Il contratto di abbonamento di illuminazione votiva con l'utenza ha la durata minima di un anno. Nel prezzo dell'abbonamento sono comprese:
 - la pulizia e la manutenzione della lampada;
 - le riparazioni della lampada;
 - il ricambio delle lampadine;
 - il consumo di energia elettrica;
 - la manutenzione (ordinaria e straordinaria) e le riparazioni della rete e degli impianti di trasformazione e distribuzione;
 - l'assistenza tecnica e commerciale agli utenti in fase di abbonamento e di gestione del servizio.
2. La durata dell'abbonamento non potrà essere inferiore ad un anno consecutivo e la sua decorrenza sarà stabilita dalla ditta concessionaria dopo l'effettuazione dell'allacciamento. Il contratto s'intenderà rinnovato di anno in anno per tacito consenso.
3. Qualora la decorrenza dell'abbonamento intervenga durante l'anno, l'utente pagherà oltre al contributo di allacciamento tanti dodicesimi del canone quanti sono i mesi per giungere al 31 dicembre dell'anno solare successivo. L'anno, per il servizio votivo elettrico nel cimitero, inizia dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre.
4. La domanda di nuovo abbonamento dovrà essere scritta su apposito modulo fornito dalla ditta concessionaria del servizio che si riserva di accettarla dopo aver verificato la possibilità tecnica di esecuzione. Il modulo potrà essere variato secondo le esigenze e su richiesta della stazione appaltante. La richiesta di abbonamento dovrà essere presentata direttamente al Concessionario.
5. L'utente, alla presentazione della domanda di abbonamento, pagherà al concessionario, relativamente all'allacciamento alla rete principale e per l'adduzione della corrente al sepolcro, le tariffe nella misura indicata al punto 1 dell'articolo 6 (diritto di allacciamento e canone di abbonamento).

6. L'utente, effettuata la richiesta, implicitamente autorizzerà il gestore a compiere sulle tombe ogni lavoro necessario per l'installazione dell'impianto.

7. L'eventuale disdetta del servizio da parte dell'utente dovrà essere notificata alla ditta concessionaria almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di canone dell'abbonamento. Le esumazioni ed estumulazioni preventivamente comunicate al concessionario risolvono di diritto l'abbonamento.

8. L'importo per il canone di abbonamento per ogni lampada ad accensione continua dovrà essere versato anticipatamente tramite bollettino di pagamento inviato dalla ditta concessionaria. Nel canone saranno comprese, oltre alle spese per il consumo di energia elettrica, anche quelle di manutenzione ordinaria, la sostituzione delle lampadine bruciate e tutte le riparazioni necessarie per danni non causati dall'utente.

9. Nell'eventualità che l'utente risulti insolubile o irreperibile o altro, la ditta concessionaria potrà sospendere il servizio senza alcun diritto dell'abbonato di pretendere rimborsi o danni.

10. Il ripristino della corrente, tolta per disdetta, morosità o danno causati dall'utente, potrà essere accordato solo dopo il pagamento del contributo di riattivazione (pari al diritto di attivazione primo impianto).

11. L'ingombro delle lanterne nei loculi e colombari non dovrà comunque superare i cm 10x25 di altezza e non potranno sporgere al di sotto o al fianco delle lastre di chiusura. Non è pertanto consentita l'installazione di lampade negli spazi intercorrenti tra i loculi.

Art. 8 - RAPPORTI DELLA DITTA CONCESSIONARIA CON L'UTENZA

1.I rapporti con l'utenza dovranno assicurare la massima trasparenza, efficienza, funzionalità e tempestività, al fine di soddisfare al meglio le esigenze e le richieste degli utenti. In particolare i rapporti fra il concessionario e gli utenti dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- il concessionario dovrà, al momento della presa in carico del servizio ed ogniqualvolta si rendesse necessario ed opportuno, redigere ed affiggere presso il cimitero comunale, opportuni avvisi contenenti tutte le informazioni utili all'utenza ed in particolare:
 - le nuove modalità gestionali
 - le tariffe
 - le modalità di pagamento ed i relativi tempi
 - le conseguenze del mancato pagamento
 - le modalità di intervento ed i relativi tempi
 - i propri recapiti, completi di numero telefonico e fax
 - il nome del referente autorizzato a fornire informazioni
 - il nome del referente presso il quale inoltrare richieste di intervento
- messa a disposizione di un conto corrente postale per la riscossione del canone e del contributo di allacciamento, intestato al concessionario;
- gestione dei pagamenti on line e SEPA (ex RID);
- gestione delle note di credito (sgravi) e dei rimborsi;
- il concessionario potrà richiedere all'utente il pagamento anticipato sia della quota una tantum per allacciamento sia quella per abbonamento annuale, nella misura prescritta;
- agli utenti è vietato modificare o manomettere gli impianti. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni causati al concessionario, cui competono gli oneri del ripristino, salvo qualunque altra azione civile o penale a loro carico, riservandosi la ditta appaltatrice il diritto di sospendere il servizio.
- il pagamento della rata di abbonamento da parte dell'utente e a favore del concessionario dovrà essere effettuato entro un mese dalla data di recepimento dell'avviso di pagamento. In difetto il concessionario provvederà ad inoltrare all'utente moroso un sollecito di pagamento, concedendo allo stesso un ulteriore termine di un mese. Trascorso il periodo suddetto senza che l'utente abbia ottemperato al

pagamento, il concessionario potrà, a sua discrezione, e senza preavviso alcuno, sospendere l'erogazione del servizio mediante l'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica. La riattivazione del servizio sarà accordata dopo l'avvenuto versamento delle quote dovute e non pagate, comprensive degli interessi legali del diritto fisso per l'allacciamento, delle eventuali spese amministrative, quest'ultime per un ammontare massimo non superiore alla misura del canone annuo.

- è fatto divieto al concessionario di introitare somme per abbonamento annuale qualora il rapporto con l'utente sia decaduto, risolto, revocato o scaduto.
- il concessionario avrà la facoltà, previo tempestivo avviso da esporre agli ingressi del cimitero, di sospendere l'erogazione dell'energia elettrica per eventuali riparazioni all'impianto. Le interruzioni di energia elettrica dipendenti da causa di forza maggiore non daranno luogo a risarcimento, rimborsi, responsabilità ed a pretese di sorta.

Art. 9 - MODALITA' DI PAGAMENTO DEI DIRITTI DI ALLACCIAMENTO E DELLE TARIFFE DI ABBONAMENTO

1. I pagamenti delle tariffe di abbonamento e di allacciamento al servizio dovranno essere effettuati dall'utente mediante versamento in un apposito conto corrente postale identificativo degli introiti relativi al Comune di Fossò, intestato espressamente al concessionario.
2. Il concessionario dovrà predisporre per gli utenti appositi bollettini di conto corrente postale che dovranno riportare la causale del pagamento e l'articolazione della somma pagata in diritti di allacciamento, canone di abbonamento ed I.V.A..

Art. 10 - CANONE DI CONCESSIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il canone di concessione annuale è costituito da una quota percentuale sull'importo fatturato complessivamente ogni anno dalla ditta concessionaria agli abbonati per l'erogazione del servizio.
2. La quota percentuale sull'importo fatturato di cui al punto precedente è oggetto di offerta. A base di gara è posto un valore minimo annuale del canone di concessione pari al 42% (quarantadue per cento).
3. In caso di aumento delle tariffe, il canone di concessione verrà, per il periodo residuo di durata della concessione e a decorrere dal 1 gennaio successivo, automaticamente ricalcolato nella medesima percentuale di cui al punto 2, che rimane fissa ed invariabile per tutta la durata della concessione.
4. L'importo del canone di concessione da riconoscersi al Comune di Fossò non potrà in ogni caso essere inferiore al minimo stabilito al comma 2.
5. Il versamento del canone di concessione annuale dovrà essere effettuato dal concessionario a favore del Comune di Fossò entro e non oltre 30 gg dalla data di emissione della fattura da parte del Comune, per l'intero periodo di durata contrattuale, su conto corrente bancario dell'Ente.
6. Il versamento del canone di concessione dovrà essere preceduto dalla trasmissione di una dettagliata attestazione indicante l'importo complessivamente fatturato dal concessionario nell'anno in corso per l'erogazione del servizio. Detta attestazione dovrà altresì indicare il numero degli abbonati nell'anno, il numero dei nuovi allacciamenti e delle cessazioni, l'indicazione delle sepolture servite dal servizio e dovrà pervenire all'Ufficio competente entro e non oltre il 20 dicembre di ciascun anno, per l'intero periodo di durata della concessione.

7. Il mancato versamento del canone di concessione entro 30 gg data emissione fattura da parte del Comune, comporta la decadenza dalla concessione con risoluzione del relativo contratto.

Art. 11 - REFERENTE E REPERIBILITÀ

1. Il concessionario dovrà altresì nominare un referente, precisandone nome, cognome, residenza e/o recapito e qualifica ricoperta all'interno dell'azienda.
2. Il concessionario dovrà comunque essere reperibile tutti i giorni negli orari di apertura dei cimiteri. A tal fine il concessionario dovrà comunicare un recapito telefonico e fax a cui gli utenti e l'Amministrazione Comunale potranno rivolgersi in modo da garantire la tempestività degli interventi.

Art. 12 - VALORE DELLA CONCESSIONE

1. Il valore della concessione è determinato dall'ammontare delle entrate derivanti dall'erogazione del servizio di illuminazione votiva per il periodo contrattuale di cinque anni, cui il Comune rinuncia a favore del concessionario, a fronte del pagamento di un canone annuale di concessione, quantificato in presunti euro 95.706,30 e euro 9.570,63 per la proroga tecnica di un periodo max di 6 mesi, esclusi oneri per la sicurezza oltre l'IVA. Il costo complessivo della manodopera è stimato in euro 37.500,00 sull'importo della concessione (7.500,00 euro annui) e comprende l'intervento delle varie figure aziendali che operano nelle diverse fasi del processo di lavorazione ed erogazione del servizio. (il calcolo è stato eseguito sulla base delle tabelle retributive del CCNL commercio- terziario)

Utenze attive	
Utenze attive al 31/10/2018	1506

Valore economico annuale della concessione	
Abbonamenti utenze attive al 31/10/2018	Euro 19.141,26

Valore economico quinquennale presunto della concessione (IVA esclusa)	
Abbonamenti utenze attive al 31/10/2018	Euro 95.706,30

Art. 13 - CRITERI DI AFFIDAMENTO

Il contratto verrà aggiudicato con procedura aperta ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 50/2016 al concorrente proponente l'offerta più alta in aumento rispetto alla base d'asta pari ad euro 8.820,00 (ottomilaottocentoventi) annui (oltre a IVA nella misura di legge).

Art. 14 - DURATA DELLA CONCESSIONE E PROROGA

1. La durata della concessione è stabilita in anni 5 (cinque) dal 01.07.2019 al 30.06.2024. È prevista la proroga di ulteriori 6 mesi nelle more di espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo concessionario.

Art. 15 – CONTRATTO

1. La stipula del contratto di concessione deve aver luogo entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione definitiva. Il servizio sarà preso in carico dal concessionario in data 01.07.2019.
2. Le spese di registrazione, comprensive di tutti gli oneri inerenti e conseguenti comprese tasse ed imposte di ogni genere, sono a carico del concessionario.

Art. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. L'aggiudicatario non potrà, a pena di revoca della concessione, cedere ad altri il contratto di concessione di cui all'oggetto. Nel caso in cui il concessionario sia oggetto di trasformazione aziendale, cessione di azienda o di ramo di azienda o di ogni altra mutazione che ne modifichi la personalità giuridica, le parti potranno concordare il trasferimento della concessione, fatta salva l'inderogabile possibilità per il Comune di dichiarare la decadenza della concessione medesima nel caso in cui la trasformazione/modifica societaria del concessionario risulti pregiudizievole alla prosecuzione del servizio.
2. E' vietato subappaltare i servizi oggetto del presente capitolato, pena l'immediata risoluzione del rapporto e l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 17 – GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA

1. L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La "garanzia provvisoria" può essere costituita secondo le modalità riportate all'art. 93 del Codice dei contratti (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. del D.Lgs. n. 56/2017).
2. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
3. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. del D.Lgs. n. 56/2017), è richiesta all'aggiudicatario una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. La garanzia definitiva è prestata secondo le modalità e le finalità riportate all'articolo 103 del Codice dei contratti (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. del D.Lgs. n. 56/2017).
4. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese del servizio da eseguirsi d'ufficio relativamente al presente capitolato; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
5. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. del D.Lgs. n. 56/2017), la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 dell'articolo 103 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all'operatore economico che segue nella graduatoria.

Art. 18 - OBBLIGHI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI ED INFORTUNISTICI

1. Il concessionario è obbligato:

- ad osservare integralmente nei riguardi del personale, il trattamento economico – normativo stabilito dal C.C.N.L. di riferimento ed eventuali accordi territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono le prestazioni, per l'intera durata dell'appalto,
- ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Il Responsabile del Procedimento richiederà d'ufficio il DURC per verificare l'adempimento di tali obblighi nei casi previsti dall'art. 6, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.,
- a trasmettere, qualora richiesto dal Responsabile del Procedimento, copia dei versamenti contributivi eseguiti,
- a sottoporre il proprio personale dipendente a tutte le profilassi e cure previste dalla legge, dal CCNL di riferimento e dalle autorità sanitarie competenti per il territorio,
- a rispettare, se applicabile, la normativa relativa alle assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999 e s.m.i.,
- ad osservare e far osservare ai propri dipendenti le norme derivanti dalle vigenti leggi relative alla prevenzione di infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, le malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore per la tutela dei lavoratori,
- ad organizzare i propri dipendenti e a fornire loro un'adeguata formazione ed informazione nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro, in particolare relativamente all'uso di prodotti chimici e/o biologici. Per tutto quello che riguarda la materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare si rimanda a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e nelle altre normative di settore. Il Direttore dell'esecuzione del contratto si riserva di richiedere alla Ditta affidataria l'applicazione di misure di sicurezza integrative rispetto a quelle che per legge la stessa è tenuta ad adottare, per salvaguardare l'incolumità delle persone e l'igiene ambientale,
- a dotare il personale dei dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa di riferimento e a verificarne il corretto utilizzo, in relazione alle lavorazioni ed ai materiali utilizzati.
- a segnalare al Responsabile del Procedimento e/o al Direttore dell'esecuzione del contratto, tempestivamente e comunque entro il primo giorno lavorativo successivo, il verificarsi di:
 - infortuni occorsi ai propri dipendenti,
 - incidenti con impatto sull'ambiente o sulla sicurezza, avvenuti durante lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto,
- a depositare prima dell'inizio del Servizio il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione delle prestazioni. In sede di sottoscrizione del contratto verrà, inoltre, sottoscritto il documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) predisposto dal responsabile del Procedimento. Anche le descrizioni ed indicazioni contenute nel DUVRI costituiscono prescrizioni per la corretta esecuzione delle prestazioni.
- a partecipare alle riunioni di coordinamento e cooperazione indette dal Responsabile del Procedimento e/o dal Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. vigenti in materia di sicurezza, con obbligo di mantenerle nel tempo in perfetto stato di funzionalità.

3. Il concessionario dovrà prestare altresì l'assistenza con proprio personale ai collaudi ed ai sopralluoghi delle autorità competenti.

4. Il concessionario dovrà avere alle proprie dipendenze dipendenti sufficienti per garantire ed assicurare il regolare espletamento di tutti i servizi di cui al presente capitolato. Il personale dovrà indossare indumento di lavoro con contrassegno della ditta e cartellino di riconoscimento ben esposto. Il personale dovrà tenere un comportamento confacente alla natura del servizio e del luogo, nello spirito delle norme del regolamento comunale dei servizi cimiteriali.

5. Durante lo svolgimento del servizio il personale impiegato dovrà attenersi alle indicazioni impartite dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

6. L'Amministrazione richiederà l'allontanamento dei dipendenti che avessero una condotta non rigoardevole nei confronti del pubblico o che dimostrino una persistente incapacità nel compimento del servizio.

7. Il concessionario dovrà garantire la sostituzione del personale in caso di assenza per malattia, ferie od altri impedimenti. Il concessionario dovrà in ogni caso garantire gli operatori necessari all'esecuzione del servizio.

8. Il concessionario dovrà individuare un Referente tecnico operativo che sia diretto interlocutore del Direttore dell'esecuzione del contratto per quanto concerne la gestione operativa e tecnica delle prestazioni. Il suddetto Referente è sostituito da altro addetto, formalmente delegato dall'impresa appaltatrice, nelle giornate in cui, essendo in atto l'effettuazione della prestazione, lo stesso venga a mancare. Il nominativo dell'eventuale sostituto deve essere tempestivamente comunicato per iscritto all'Amministrazione. Il Referente tecnico deve sempre garantire la propria reperibilità. Tale Referente deve avere il potere di disporre prestazioni urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze. Tutte le dotazioni di cellulari o di altre apparecchiature per la comunicazione e la ricezione sono intese comprensive dei relativi costi di canoni e consumi, a carico del Concessionario. Il Referente tecnico operativo dovrà:

- essere adeguatamente formato nelle materie oggetto dell'affidamento,
- seguire, controllare e coordinare globalmente i servizi affidati per conto della Ditta affidataria,
- essere disponibile ad effettuare sopralluoghi congiunti con il Direttore dell'esecuzione del contratto al fine di trovare soluzione ad eventuali problematiche che dovessero manifestarsi presso il cimitero,
- sottoscrivere tutti gli eventuali elaborati tecnici richiesti alla Ditta appaltatrice dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 19 - ASSICURAZIONI INFORTUNI E DANNI – RESPONSABILITÀ CIVILE

1. Il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

2. Prima della sottoscrizione del verbale di avvio del servizio o della sottoscrizione del contratto, la ditta affidataria dovrà presentare copia della idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per tutti i danni derivanti da comportamenti del proprio personale o dal malfunzionamento degli impianti in gestione per l'intera vigenza contrattuale avente durata pari a quella del contratto, con l'espressa rinuncia da parte della compagnia assicurativa ad ogni rivalsa nei confronti del Comune di Fossò. Dovranno essere consegnate al Responsabile del Procedimento anche le copie delle quietanze di rinnovo ad ogni scadenza anniversaria ricadente nel periodo di validità dell'appalto.

3. La succitata polizza assicurativa dovrà tenere conto specificatamente della responsabilità civile verso terzi e verso i propri dipendenti, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione delle prestazioni affidate, e per ogni danno alle opere preesistenti. La somma assicurata a copertura di eventuali danni di esecuzione, compresi quelli ambientali,

dovrà essere almeno pari a € 500.000,00 ed il massimale per l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCTO) dovrà essere pari almeno a € 2.500.000,00 per sinistro.

4. L'inadeguatezza delle polizze non consente di procedere alla sottoscrizione del Contratto.

5. Il Comune non assume nessuna responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti di materiale o di lampade e per qualsiasi altro danno che dovesse derivare alla ditta concessionaria per opera di terzi.

6. Resta fermo l'obbligo per il concessionario di tenere indenne il Comune da ogni risarcimento anche per danni che eccedano l'importo assicurato.

Art. 20 - RIPRISTINI, RIMBORSI E RIPARAZIONE DANNI AI MANUFATTI CIMITERIALI

1. Ogni guasto recato in occasione dell'esecuzione di installazione degli impianti, o di riparazione degli stessi, ai manufatti cimiteriali ed in genere a quanto di proprietà comunale e privata, dovrà essere riparato a spese e cura del concessionario nei tempi più rapidi e, comunque, non oltre il termine stabilito caso per caso dall'Amministrazione Comunale.

2. In caso di mancato adempimento di quanto sopra da parte del concessionario, si provvederà d'ufficio ai ripristini e alle riparazioni necessarie, con rivalsa sul medesimo dell'ammontare della spesa sostenuta dall'Amministrazione Comunale mediante il trattenimento della quota corrispondente sulla cauzione definitiva versata al Comune.

Art. 21 - AVVIO DEL SERVIZIO

1. Il Concessionario è tenuto ad avviare il servizio ed effettuare le operazioni previste nel presente capitolato, a partire dal 01.07.2019 senza alcun ritardo e garantendone la continuità con la gestione del precedente concessionario. Il servizio sarà preso in carico dal concessionario in data 01.07.2019.

2. Dato il carattere di improrogabilità e di pubblico interesse del servizio il Concessionario sarà tenuto al rispetto scrupoloso dei tempi di esecuzione; eventuali ritardi saranno sanzionati con le modalità stabilite dal successivo art. 24.

Art. 22 – PENALITÀ

1. Per le violazioni di seguito indicate verranno applicate le seguenti penali:

a) per ritardo nell'allacciamento di nuove utenze superiori a 15 (quindici) giorni, Euro 50,00 (cinquanta/00).

b) per ritardo nella sostituzione di lampadine guaste superiore a 7 (sette) giorni, Euro 5,00 (cinque/00) per ogni giorno di ulteriore mancato funzionamento.

c) per ritardo nell'esecuzione di interventi di manutenzione a lampade non funzionanti superiore a 7 (sette) giorni, Euro 5,00 (cinque/00) per ogni giorno di ulteriore mancato funzionamento.

2. L'applicazione della penale è subordinata alla formalizzazione al concessionario della contestazione di violazione accertata, da effettuarsi per iscritto e senza alcuna formalità legale. Trascorso il termine di 10 giorni per le controdeduzioni, da effettuarsi con le medesime modalità della contestazione, con provvedimento motivato del Responsabile dell'Area Amministrativa verrà applicata la penale, con ingiunzione del termine di pagamento, scaduto infruttuosamente il quale si provvederà per la rivalsa sulla somma depositata a garanzia.

Art. 23 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

1. Trattandosi di pubblico servizio, lo stesso non può essere interrotto. In presenza di cause di forza maggiore che ne impediscano la regolare esecuzione, il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio competente.
2. In caso di ritardato avviamento o interruzione del servizio non imputabile a cause di forza maggiore, ed inteso come mancato funzionamento degli impianti di ambedue, uno o parte dei cimiteri, superiore a 2 (due) giorni consecutivi verrà applicata la penale Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giorno di ulteriore mancato funzionamento.
3. In caso di interruzione del servizio non imputabile a cause di forza maggiore l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio agli adempimenti necessari, previa notizia al concessionario, con spese a carico dello stesso mediante rivalsa sul medesimo dell'ammontare della spesa sostenuta dall'Ente, con il trattenimento della quota corrispondente sulla cauzione versata al Comune.

Art. 24 - MEZZI E PERSONALE PER EFFETTUARE IL SERVIZIO

1. Il servizio dovrà essere effettuato con puntualità e cura, con attrezzature, materiali ed utensili forniti dalla ditta concessionaria.
2. Le attrezzature ed i mezzi d'opera che saranno impiegati per l'esecuzione del servizio dovranno essere nelle migliori condizioni d'uso ed adeguati, sia qualitativamente che numericamente, agli interventi da eseguire. In particolare le attrezzature dovranno essere tecnicamente efficienti, dotate di tutti gli accessori necessari a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni, secondo quanto previsto dalle normative.

Art. 25 - CONTROLLO E VIGILANZA

1. L'Amministrazione Comunale è autorizzata ad esercitare ed ha la facoltà di attivare, in qualunque momento, tutte le azioni di controllo, verifica ed ispezione all'interno del cimitero comunale, allo scopo di verificare le modalità di espletamento del servizio, la sua funzionalità, le attrezzature ed i prodotti impiegati, senza obbligo di preavviso o richiesta di permesso per accedere direttamente agli spazi e agli impianti.
2. Il concessionario è responsabile degli obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali ed infortunistici per il personale dipendente.
3. Tutti i contributi per le assicurazioni sociali sono a carico dell'impresa, con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune medesimo.
2. Il concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione, tempestivamente e per iscritto, ogni inconveniente rilevato, e a segnalare la necessità di interventi manutentivi straordinari, finalizzati alla garanzia della sicurezza delle strutture e degli impianti.
3. Il concessionario, trattandosi di servizio pubblico, è obbligato a fornire con tempestività, a semplice richiesta, al Comune ogni notizia, elemento di conoscenza e documentazione concernente la gestione del servizio svolto, compresi i dati contabili, senza poter sollevare obiezioni di riservatezza o privacy.

Art. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO

1. La risoluzione del contratto è disposta di diritto qualora il concessionario perda, durante l'esecuzione del servizio, uno o più requisiti per la partecipazione e svolgimento del servizio oggetto di concessione.
2. L'Amministrazione avrà altresì la facoltà di risolvere il contratto, tramite semplice lettera raccomandata con avviso di ricevimento, qualora la ditta concessionaria si renda colpevole di gravi inadempienze, tra cui:

- mancato avvio del servizio entro il termine stabilito;
- abbandono del servizio senza giustificato motivo;
- impiego reiterato di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- mancato rispetto, delle condizioni indicate in offerta, accertate dal personale comunale;
- addebito di più di cinque contestazioni all'anno comportanti penalità;
- danneggiamento volontario di cose appartenenti all'Ente o ai privati;
- esecuzione dei lavori di cui all'art. 5 del presente Capitolato Speciale in difformità a quanto previsto dagli elaborati progettuali, o omettendo la consegna del previsto certificato di conformità, o in tempi che superino di 120 giorni l'eventuale sollecito scritto inoltrato dal Comune.

3. Dal ricevimento della contestazione (che viene inviata senza alcuna formalità legale anche mediante e-mail) il concessionario può nei 15 giorni successivi chiedere di essere sentito in contraddittorio o presentare memorie scritte.

4. In caso di decadenza, risoluzione anticipata, revoca, il concessionario è tenuto, comunque, a soddisfare tutti gli obblighi e gli oneri non ancora assolti, compresi il pagamento di canoni, rimborsi e spese di gestione del servizio; nessun rimborso è dovuto al concessionario da parte del Comune, anche per quanto concerne spese sostenute per eventuali nuovi impianti installati ed eventualmente non ammortizzate per mancati allacciamenti, a titolo di penale.

5. Il concessionario dichiarato decaduto ha diritto a percepire i canoni di abbonamento degli utenti in misura proporzionale dei dodicesimi annui per i quali ha assicurato il servizio, ed inoltre i contributi fissi una tantum già riscossi.

ART. 27 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO IN MATERIA DI SICUREZZA E DELLA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO – DUVRI

1. Il Comune di Fossò considera la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario; l'affidatario deve perciò impegnarsi a realizzare gli interventi affidati in adeguate condizioni di sicurezza.

Il concessionario deve rispettare le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed in modo particolare deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna del servizio se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

- il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all'art. 90 c. 9 e all'Allegato XVII del decreto legislativo 81/2008
- aver approntato il Piano operativo di sicurezza ed aver predisposto il documento sulla Valutazione dei rischi relativi all'attività svolta, conformemente alle norme specifiche;
- avere nominato il Medico Competente;
- aver dato corso a programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- aver provveduto a nominare il Responsabile Servizio di Prevenzione e protezione;
- aver provveduto a nominare il Rappresentante dei Lavoratori,
- aver comunicato i nominativi degli addetti che opereranno nell'ambito del presente affidamento,
- aver comunicato il nominativo, qualifica e recapito telefonico del Preposto – referente Tecnico individuato e suoi sostituti cui è demandata l'organizzazione e l'esecuzione oggetto dell'appalto.,
- aver comunicato l'elenco delle attrezzature e macchine introdotte nel cantiere, eventuali sostanze chimiche e prodotti contenenti agenti chimici introdotte nel cantiere,

- aver comunicato eventuali fasi di lavoro o mansioni specifiche realizzate dall'appaltatore che possono comportare rischi di incendio, eventuali fasi di lavoro che comportino rischi di caduta dall'alto e relative misure di prevenzione che si intendono attuare, fasi di lavoro che possano comportare rischi aggiuntivi per il personale addetto presente nei locali oggetto dell'affidamento,
- aver dotato i propri dipendenti dei Dispositivi di Protezione Individuale adeguati alle mansioni svolte da ciascun lavoratore a tutela del rischio biologico, chimico, elettrico e per la movimentazione manuale dei carichi;
- "Valutazione generale dei rischi" comprensiva degli aspetti legati alle attività svolte: rischio chimico, rischio rumore, rischio biologico, rischio vibrazioni, relativa alle attività lavorative svolte presso il cimitero comunale.

2. Il Piano operativo sostitutivo di sicurezza dovrà essere predisposto obbligatoriamente entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna del servizio. Detto piano dovrà essere trasmesso al Responsabile per l'esecuzione del Contratto, del quale contratto ne costituisce allegato, ed essere tenuto sempre a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo. Il Piano dovrà essere aggiornato ad ogni variazione della situazione descritta nell'elaborato presentato all'inizio del servizio.

3. Il Referente Tecnico della ditta affidataria, che dovrà essere dotato delle necessarie competenze tecnico – professionali, è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutti i lavoratori impegnati nell'esecuzione degli interventi e avrà l'obbligo di presenza continuativa nei luoghi dove si svolgono gli stessi, salvo la nomina di un suo eventuale sostituto. Il nominativo del Referente tecnico dovrà essere comunicato prima dell'inizio degli interventi. In ogni caso, nell'esecuzione degli interventi di qualsiasi genere, l'affidatario deve adottare tutti gli accorgimenti più idonei sia per la garanzia della salute degli operatori che delle persone comunque addette agli interventi e di soggetti terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Nel caso in cui il Direttore dell'esecuzione del contratto dovesse rilevare difformità rispetto al contenuto del piano di sicurezza od all'applicazione delle procedure sopra indicate, potrà pretendere l'allontanamento e l'eventuale sostituzione di personale che contravvenga ai propri doveri in materia di sicurezza ed eventualmente, in caso di pericolo grave ed imminente, potrà ordinare di sospendere l'esecuzione degli interventi. In ogni caso il responsabile del procedimento a seguito di reiterati inadempimenti potrà intraprendere la risoluzione del contratto in danno della ditta affidataria. Resta inteso che, nell'ipotesi di inadempimento agli obblighi di cui sopra, ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'affidatario, che dovrà pertanto provvedere ai risarcimenti del caso, sollevando il Comune da ogni responsabilità.

4. Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza afferenti l'esecuzione dell'appalto (D.U.V.R.I.) è stato elaborato dal Comune di Fossò e costituisce parte integrante della documentazione contrattuale.

Prima della sottoscrizione del contratto, l'affidatario dovrà trasmettere al Comune i documenti attestanti l'idoneità tecnico professionale della ditta stessa, il piano operativo di sicurezza afferente ai servizi oggetto dell'appalto e il D.U.V.R.I. completato e sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della ditta al fine di darne attuazione anche nei confronti degli utenti del cimitero.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese e consorzio, tale obbligo incombe sull'impresa mandataria e sul consorzio.

Durante lo svolgimento dell'appalto, qualora si verificasse la contemporanea presenza di più imprese sarà cura del Comune indire apposite riunioni di coordinamento ed aggiornare il D.U.V.R.I.. Qualora le imprese interferenti fossero soggette per la natura delle opere svolte alla Direttiva cantieri l'affidatario avrà l'obbligo di attenersi alle disposizioni impartite dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

5. Al concessionario, nell'esercizio delle proprie attività, rimangono in capo tutte le responsabilità civili e penali, oltre che contabili, fiscali, assicurative e previdenziali.

6. In ragione di ciò il concessionario solleva il Comune concedente da qualsiasi azione o pretesa che possa essere intentata da terzi, per qualunque danno a persone o cose derivante dall'uso proprio o improprio o violazione delle norme di sicurezza, prevenzione, igiene ecc.

Art. 28 - APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

1. Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto della presente concessione, il concessionario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni.

2. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune di Fossò comunicherà al concessionario e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata, richiedendone l'immediato adempimento.

Art. 29 – CONTROVERSIE

1. Ove dovessero insorgere controversie tra il Comune di Fossò e il concessionario in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto conseguente all'aggiudicazione del presente appalto, il concessionario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto all'Amministrazione Comunale, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento del servizio. Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.

2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro del Tribunale competente per territorio.

Art. 30 – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

1. Per il periodo 01/07/2019 – 30/06/2024 la ditta appaltatrice gestirà il servizio di illuminazione votiva secondo le regole del presente capitolato.

2. Entro il 01/07/2019 dovrà essere attivata da parte della ditta appaltatrice la volturazione delle varie utenze di fornitura energia elettrica del cimitero.

3. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i. del D.Lgs. n. 56/2017, in quanto applicabile, nel Codice Civile, nel Testo Unico dell'ordinamento degli enti locali, e nelle altre leggi o principi vigenti in materia, nonché al vigente Regolamento Comunale di Polizia Cimiteriale e Mortuaria.

4. La stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'art. 110, commi 1 e 2, D.Lgs 50/2016 e s.m.i. del D.Lgs. n. 56/2017 in caso di fallimento dell'appaltatore o risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Art. 31 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali relativi alle ditte partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell'amministrazione comunale, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs.n. 196/2003 e ss.mm.ii e del Reg. UE 679/2016, per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all'esecuzione del contratto.

